SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 febbraio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Sassari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia del demanio

Agenzia italiana del farmaco

Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016, n. **17**.

Regolamento recante disposizioni sulle modalità di funzionamento della Conferenza dei capi dipartimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 6, del predetto regolamento che istituisce la Conferenza dei Capi dipartimento e stabilisce che con decreto ministeriale ne siano disciplinate le modalità di funzionamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 9 ottobre 2015, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Conferenza»: la Conferenza dei capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84;

b) «Ministro»: il Ministro della giustizia;

c) «Ministero»: il Ministero della giustizia.

Art. 2.

Convocazione e deliberazioni

1. Il Capo di Gabinetto del Ministro convoca la Conferenza, d'ordine del Ministro, con idonee modalità, specificando l'ordine del giorno e gli atti relativi, da comunicare prima della data stabilita per la riunione. Nella convocazione della Conferenza sono, altresì, indicati gli ulteriori soggetti che possono essere chiamati a partecipare tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 6, quarto periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84.

2. La Conferenza, salvo quando vi partecipa il Ministro, è presieduta dal Capo di Gabinetto.

Art. 3.

Compiti di segreteria e rapporti con l'Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto assicura alla Conferenza il necessario supporto nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, anche ai fini delle attività di monitoraggio delle spese generali del Ministero.

2. Il Capo di Gabinetto del Ministro individua, nell'ambito del proprio Ufficio, il funzionario cui vengono attribuiti i compiti di segretario della Conferenza.

3. Il segretario adotta ogni adempimento necessario per la convocazione della Conferenza, partecipa alle riunioni, segnala al Capo di Gabinetto le eventuali richieste di convocazione, provvede alla sottoscrizione dei verbali delle riunioni, cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle delibere adottate dalla Conferenza, cura la conservazione degli atti relativi alla Conferenza.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 307

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. Regolamenti.

1. – 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-*bis*. - 4-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche):

«Art. 3. Capo del dipartimento.

Commi da 1. a 5. *(*Omissis*).*

6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera *c)*, e 5, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e 7 comma 2 lettera *b)* e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonché i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 3, comma 6, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia):

«Art. 6. Gabinetto del Ministro.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell'àmbito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: *a)* i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; *b)* i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; *c)* l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; *d)* il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; *e)* l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.».

16G00023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2015.

Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500,00 euro l'anno;

Visto il medesimo articolo 1, comma 130, della citata legge n. 190 del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del citato comma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che istituisce l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza

sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452, concernente il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448";

Ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, lo strumento dell'assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del 1998, il quale, essendo beneficio analogo per natura e platea di beneficiari, permette un più efficiente ed efficace impiego delle risorse disponibili, riducendo al minimo gli oneri in capo ai beneficiari, nonché le spese amministrative e di gestione del beneficio e permettendo pertanto di massimizzare il beneficio unitario;

Considerato che per il 2015 la soglia per l'accesso all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del 1998, è fissata in euro 8.555,99, come da Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, ed è quindi leggermente superiore a quella per l'accesso al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014;

Considerato che nel 2014 su un totale di 231.937 beneficiari di assegno al nucleo familiare con tre figli minori 71.641 appartengono a nuclei che nello stesso anno presentavano 4 o più figli;

Considerato che non si attendono incrementi nella platea dei beneficiari legati alla riforma dell'ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, alla luce delle prime evidenze disponibili sugli effetti della riforma, presentate nella collana dei Quaderni della ricerca sociale n. 33 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che non presentano in esito alla riforma medesima, per le famiglie con minorenni, significative variazioni nella distribuzione dell'indicatore al di sotto delle soglie qui considerate, al netto di potenziali emersioni di redditi e patrimoni precedentemente non dichiarati;

Ritenuto, comunque, opportuno, adottare un criterio prudenziale al fine di rispettare il limite di 45 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dividendo in due tranche l'erogazione del beneficio ivi previsto ed individuando in 500 euro il beneficio iniziale con successiva integrazione da determinarsi sulla base delle risorse residue una volta completato il processo di identificazione dei beneficiari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

c) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

d) «Sistema informativo ISEE»: il sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

e) «Beneficio»: l'importo corrispondente ai buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, riconosciuto al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli;

f) «Assegno per i tre figli minori»: l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Art. 2.

Beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, già beneficiari, con riferimento all'annualità 2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a 8.500 euro, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3.

2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3 non è prevista ulteriore domanda dell'interessato rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell'assegno per i tre figli minori. Il beneficio è riconosciuto direttamente dall'INPS al momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU da cui risulti il valore ISEE non superiore a 8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni.

3. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori, il genitore richiedente l'assegno è tenuto ad aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3. Il beneficio sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 è quello corrispondente al quarto figlio calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Art. 3.

Beneficio e modalità di erogazione

1. Il Beneficio è fissato in un importo pari ad euro 500 per nucleo familiare, integrato secondo le modalità di cui al comma 4.

2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 ai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori, adottando le modalità di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile.

3. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l'anno, il beneficio è concesso in ragione del numero di mesi per i quali il requisito è soddisfatto. A tal fine la frazione di mese è conteggiata come intero.

4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l'INPS verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014. L'ammontare delle risorse residue è conseguentemente ripartito tra tutti i beneficiari di cui all'articolo 2, ad integrazione dell'importo di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede con le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di cui all'articolo 3, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni concordate, una dettagliata relazione sui benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 111

16A00945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2015.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad avviare le procedure di reclutamento a tempo indeterminato, per il triennio scolastico 2016/2018, di 63.712 docenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visti, in particolare, gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativi rispettivamente all'accesso ai ruoli del personale docente e ai concorsi per titoli ed esami;

Visto il comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 400 del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;

Visto il comma 95 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle Operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l'art. 2, comma 414, come modificato dall'art. 15, comma 2, del sopra richiamato decreto-legge n. 104 del 2013, il quale stabilisce che la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è rideterminata, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in misura pari al 100 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, in base al quale l'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dal sopra richiamato articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n, 289, e dell'art. 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'econonna e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Vista la nota della Direzione generale per il personale scolastico firmata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. AOOUFGAB.31764 del 3 novembre 2015, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per titoli ed esami per il triennio 2016/2018 per n. 63.712 posti di docenti, dei quali n. 52.828 posti comuni, n. 5.766 posti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento, a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio previste nel sopra indicato triennio, nonché di tutti i posti vacanti e disponibili residuati a seguito delle operazioni previste dal piano straordinario di cui al citato comma 95 dell'art. 1 della legge 107 del 2015;

Preso atto che, a seguito del piano di assunzionì straordinario, le graduatorie ad esaurimento di alcune classi di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado risultano esaurite a livello nazionale o presentano un numero di iscritti tale da non consentire la copertura dei posti disponibili mediante utilizzo delle suddette graduatorie ad esaurimento nella misura del 50% prevista dall'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

Ritenuto di poter autorizzare l'avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828 docenti comuni, n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2015

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 214

16A01017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Carobbio degli Angeli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo);

Vista la delibera n. 51 del 23 dicembre 2015, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carobbio degli Angeli (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carobbio degli Angeli (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sergio Bonardi.

In data 3 dicembre 2015, otto consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 51 del 23 dicembre 2015 da otto componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carobbio degli Angeli (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Treviglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Treviglio (Bergamo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 dicembre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Treviglio (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Treviglio (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Pezzoni.

Il citato amministratore, in data 2 dicembre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Treviglio (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Nappi.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Zignago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Zignago (La Spezia);

Vista la delibera n. 43 del 19 dicembre 2015, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zignago (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Stefania Ariodante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zignago (La Spezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Annalisa Pisoni.

In data 28 novembre 2015, quattro consiglieri su dieci assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 43 del 19 dicembre 2015 da sei componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zignago (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Stefania Ariodante.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01014

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 gennaio 2016.

Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 del biennio 1º gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto l'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche", che, al comma 2, definisce "grandi" derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554; 24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991 n. 44; 10 novembre 1993 n. 287; 28 novembre 1995 n. 131; 28 novembre 1997 n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 è stata rivalutata per il biennio:

1.1.1982 - 31.12.1983 in L. 6.052;

1.1.1984 - 31.12.1985 in L. 8.031;

1.1.1986 - 31.12.1987 in L. 9.500;

1.1.1988 - 31.12.1989 in L. 10.516;

1.1.1990 - 31.12.1991 in L. 11.767;

1.1.1992 - 31.12.1993 in L. 13.261;

1.1.1994 - 31.12.1995 in L. 14.521;

1.1.1996 - 31.12.1997 in L. 15.944;

1.1.1998 - 31.12.1999 in L. 16.677;

1.1.2000 - 31.12.2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22.12.1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27.12.1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 pari ad € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010 n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura è stata aggiornata ad € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2013 n. 003/TRI/DI/BIM con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura è stata aggiornata ad € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo. Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Vista la nota in data 18 novembre 2015 n. 20047 dell'Istituto centrale di statistica con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi (già indici del costo della vita), nel periodo di ottobre 2013 - ottobre 2015, è stata pari al + 0,1 % ;

Visto il decreto ministeriale n. 559 del 1° dicembre 2015 con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad 22,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura è stata aggiornata ad € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 62, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 - Serie generale, del 18 gennaio 2016, che dispone che il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220, ai quali si applica un importo pari a quello attualmente applicato alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, mentre, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e l'entrata in vigore della suddetta disposizione, continuano ad applicarsi gli importi, articolati su due fasce di potenza, individuati con il citato decreto ministeriale n. 559 del 1° dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 in € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: CHECCUCCI

16A00942

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 2016.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 83";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 305/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8";

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1992 "Integrazione al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, recante: «Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8», per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas";

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 81, del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di emanare disposizioni per i depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi, di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma 1, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la parte seconda dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale".

2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

ALLEGATO

Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.0 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano ai depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.

Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 339, del 12 dicembre 1983, e successive modificazioni, quelle indicate nelle norme volontarie di settore, purché non in contrasto con il presente decreto, e quelle nel seguito indicate.

Qualora il deposito rientri in attività a rischio di incidente rilevante, ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", si applica anche la normativa vigente in tale materia.

Ai fini del presente decreto, per la protezione da atmosfere esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Sezione II

DEPOSITI IN SERBATOI FISSI

2.1. Elementi costitutivi

Un deposito per l'accumulo di gas in serbatoi fissi è composto da:
- serbatoi di accumulo;
- condotte di alimentazione e di scarico;
- eventuali stazioni di compressione e cabine di decompressione del gas;
- apparecchiature di controllo, esercizio e sicurezza;
- locali destinati a impianti accessori.

2.2. Definizioni

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

a) tubi-serbatoio: tubazioni metalliche interrate di grande diametro (normalmente superiore a 500 *mm)* costituite da tratti di tubo di limitata lunghezza disposti in vario modo (a pettine, a serpentina, a reticolo) e collegati tra di loro;

b) serbatoi: recipienti metallici cilindrici ad asse orizzontale o verticale, o sferici, installati in modo permanente e non sovrapposti;

c) gasometri: recipienti metallici ad asse verticale ed a volume variabile, con dispositivi di tenuta, tra le strutture mobili e quella fissa, di tipo a secco o idraulico;

d) accumulatori pressostatici: contenitori fissi, a volume variabile adibiti all'accumulo di gas prodotto da trasformazioni biologiche (biogas) conformi alla UNI 10458;

e) fabbricati interni: fabbricati destinati ad uffici e servizi inerenti l'attività e l'esercizio del complesso, costruiti all'interno del complesso stesso, con esclusione dei fabbricati ausiliari destinati a contenere esclusivamente apparecchiature.

2.3. Pressioni d'esercizio ammesse

Le pressioni relative a cui sono eserciti i depositi, possono raggiungere al massimo i seguenti valori:

- per gli accumulatori pressostatici: 0,05 bar (0,005 *MPa)*;
- per i gasometri: 0,5 bar (0,05 *MPa)*;
- per i serbatoi: 30 bar (3 *MPA)* per volume geometrico del singolo serbatoio superiore a 50 m^3 e 50 bar (5 *MPA)* per volume geometrico del singolo serbatoio inferiore o uguale a 50 m^3;
- per i tubi-serbatoio: quelle massime previste per le condotte, fino ad un massimo di 120 bar se interrati (12 *MPa)*; i tubi-serbatoio eventualmente fuori terra sono assimilati ai serbatoi in media pressione($P_{max\ esercizio}$= 50 *bar)*.

I depositi costituiti da:
- accumulatori e gasometri;
- serbatoi;
- tubi-serbatoio;

sono definiti depositi rispettivamente in bassa, media ed alta pressione.

2.4. Capacità di accumulo

La capacità di accumulo, misurata in m^3, è data da:

C = V x P/Po

dove:

V = volume geometrico dei serbatoi o tubi-serbatoi, espresso in m^3;

P = pressione assoluta massima, espressa in bar;

Po = pressione assoluta barometrica, espressa in bar e assunta convenzionalmente uguale ad 1 bar.

Per i gasometri ed accumulatori pressostatici, si assume come volume geometrico quello geometrico massimo.

Per pressione assoluta massima si intende quella massima di esercizio così come dichiarata dall'esercente.

2.5 Classificazione dei depositi

In funzione della capacità globale di accumulo, intesa coma somma delle singole capacità di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1ª categoria: oltre 120.000 m^3;
- 2ª categoria: oltre 20.000 e fino a 120.000 m^3;
- 3ª categoria: oltre 1.000 m^3 e fino a 20.000 m^3;
- 4ª categoria: fino a 1.000 m^3.

2.6 Ubicazione

I depositi devono essere installati in aree compatibili con lo strumento urbanistico.

2.7. Recinzione

L'area di pertinenza del deposito deve essere delimitata da apposita recinzione, di altezza pari ad almeno 1,80 m posta ad una distanza dagli elementi pericolosi di cui al punto 2.8 non inferiore a quella di protezione fissata per gli elementi stessi.

La recinzione deve essere continua, robusta, realizzata con materiali incombustibili e idonea ad impedire l'avvicinamento agli elementi pericolosi del deposito.

Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di esodo delle persone, nella recinzione devono essere previsti almeno due varchi, di larghezza minima di 2,50 m, ragionevolmente distanziati, idonei ad assicurare, in caso di necessità, l'accesso dei mezzi di soccorso e l'esodo delle persone presenti.

Per i depositi di 4ª categoria interrati la recinzione potrà prevedere un unico varco, anche solo pedonale, di larghezza non inferiore a 0,80 m, purché sufficiente per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo e per l'esodo delle persone.

Nel caso in cui il deposito sia parte integrante di un complesso avente una recinzione con le caratteristiche sopra descritte, la recinzione specifica del deposito può essere omessa, purché siano previsti idonei accorgimenti che impediscano, nell'area del deposito, il transito dei veicoli, integrati da segnaletica indicante i divieti, gli avvertimenti e le limitazioni di esercizio.

2.8. Elementi pericolosi

Sono considerati elementi pericolosi del deposito:

a) i recipienti destinati a contenere gas (tubi-serbatoio, serbatoi, gasometri, accumulatori pressostatici, digestori);

b) le stazioni di compressione e le cabine di decompressione;

c) ogni altro elemento che presenti pericolo di esplosione o di incendio nelle normali condizioni di funzionamento, inclusi il punto di travaso, i componenti e le tubazioni fisse con pressione di esercizio superiore a 5,0 bar (0,5 *MPa)*.

Per tutti gli elementi di cui ai punti *b)* e *c)*, con pressioni di esercizio inferiori a 5,0 bar (0,5 *MPa)*, devono essere rispettate le norme di cui al DM 16 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

2.9. Distanze di sicurezza

Tutte le distanze vanno misurate a partire dal perimetro della proiezione in pianta degli elementi pericolosi del deposito.

I serbatoi fuori terra, impiegati per l'accumulo del gas in media pressione, devono essere suddivisi in gruppi composti da non più di sei unità, e comunque con capacità di accumulo non superiore a 50.000 m^3 per gruppo.

Attorno ad ogni serbatoio o gruppo di serbatoi, deve essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione.

Anche attorno ai singoli recipienti di accumulo in bassa pressione ed ai depositi in alta pressione deve essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione. Tra i recipienti di accumulo e gli altri elementi pericolosi dell'impianto, di cui al punto 2.8, deve intercorrere la distanza di sicurezza interna con eccezione dei componenti funzionalmente collegati al recipiente, inclusi, per la 4ª categoria, il punto di travaso e l'impianto di decompressione.

Tra l'area di sosta del veicolo addetto al rifornimento e gli elementi pericolosi del deposito deve intercorrere una distanza pari ad almeno quella di sicurezza interna.

Tra l'area di sosta del veicolo addetto al rifornimento e i fabbricati interni ed esterni deve intercorrere una distanza pari ad almeno quella di sicurezza esterna prevista dal punto 2.10.

La distanza di sicurezza esterna, variabile in funzione della categoria del deposito, deve intercorrere tra gli elementi pericolosi di cui al punto 2.8, lettere *a)* e *c)*, ed il perimetro del più vicino fabbricato od opera pubblica, esterni allo stabilimento, oppure i confini di aree edificabili.

Con esclusione dei depositi costituiti da tubi-serbatoi interrati di 4ª categoria, la distanza di sicurezza esterna deve essere aumentata del 50%, se i fabbricati esterni da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

È ammessa nell'ambito dello stesso complesso la realizzazione di un deposito misto, costituito cioè dalla combinazione di due o più tipi tra quelli elencati al punto 2.2, purché tra i punti più vicini dei serbatoi dei diversi tipi intercorra almeno la maggiore tra le specifiche distanze di sicurezza interna precisate al punto successivo.

Ai fini del computo delle distanze di sicurezza esterna dei depositi misti, la capacità totale di accumulo è data dalla somma delle capacità singole, definite come al punto 2.4, moltiplicate per un coefficiente:

- pari ad 1 per serbatoi, gasometri, o accumulatori
- pari a 0,2 per tubi-serbatoio interrati.

Si applica, pertanto, a ciascun serbatoio la distanza di sicurezza esterna propria del tipo (alta, media o bassa pressione) e della capacità singola di accumulo, considerando però una "categoria" che tenga conto della capacità totale di accumulo come sopra definita.

L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.

2.10. Computo delle distanze di sicurezza

a) Depositi costituiti da tubi-serbatoio (alta pressione):

- distanza dai fabbricati interni: la distanza fissata dalla tabella seguente:

Tabella 2. Correlazione tra la distanza dai tubi serbatoi e la Pressione massima di esercizio

Pressione massima di esercizio [bar]	24 < P ≤ 60	12 < P ≤ 24	P ≤ 12
Distanza	10	7	5

Nota: Per pressioni di esercizio superiori a 60 bar le distanze vanno maggiorate in misura proporzionale ai valori della pressione fino ad un massimo del doppio.

Tale distanza va ulteriormente maggiorata del 50%, con un massimo di 20 m, se i fabbricati da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Ulteriori distanze da rispettare:

- distanza di protezione: 10 m (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4ª categoria);
- distanza di sicurezza interna: 15 m (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4ª categoria);
- distanza di sicurezza esterna: 20 m, (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4ª categoria);

La distanza tra le superfici esterne di due tratti contigui di tubi-serbatoio interrati non deve essere inferiore al maggiore tra i diametri dei due tratti e comunque non inferiore ad un metro.

b) Depositi costituiti da serbatoi (media pressione):

Le distanze di sicurezza risultano dalla seguente tabella:

Serbatoi con capacità singola di accumulo	Fabbricati interni (m)	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)			
				1ªcat.	2ªcat.	3ªcat.	4ªcat.
Fino a 5.000 m³	15	10	12	45	40	35	30
oltre 5.000 e fino a 10000 m³	20			50	45	40	—
oltre 10000 m³	30			60	50	45	—

Per fabbricati che non hanno le caratteristiche di fabbricati interni, sono da rispettare le distanze di sicurezza esterna riportate in tabella.

La distanza di sicurezza esterna va maggiorata del 50% se i fabbricati da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Tale maggiorazione non si applica nel caso in cui i serbatoi siano interrati, tumulati o protetti con idonea schermatura.

La distanza reciproca:

- tra serbatoi sferici, non deve essere inferiore al valore maggiore tra i diametri dei serbatoi;
- tra serbatoi cilindrici orizzontali, non deve essere inferiore al valore maggiore tra i diametri dei serbatoi.

c) Depositi costituiti da accumulatori presso statici, gasometri e digestori (bassa pressione):

Le distanze di sicurezza risultano dalla seguente tabella:

Serbatoi con capacità singola di accumulo	Fabbricati interni (m)	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)			
				1ªcat.	2ªcat.	3ªcat.	4ªcat.
Fino a 500 m^3	6	4	5	30	25	20	15
oltre 500 e fino a 5000 m^3	10	4	5	30	25	20	15
oltre 5.000 e fino a 50.000 m^3	15	6	8	35	30	25	—
oltre 50.000 m^3	20	8	10	40	35	—	—

Per fabbricati che non hanno le caratteristiche di fabbricati interni, sono da rispettare le distanze di sicurezza esterna riportate in tabella.

La distanza di sicurezza esterna va maggiorata del 50% se i fabbricati da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Tale maggiorazione non si applica nel caso in cui i serbatoi siano protetti con idonea schermatura.

La distanza reciproca tra i gasometri, ad esclusione degli accumulatori pressostatici, non deve essere inferiore a 1,5 volte la distanza di sicurezza interna.

Per gli elementi pericolosi di cui al punto 2.8, lettera *b)*, le distanze di sicurezza esterna sono quelle indicate ai punti 2.10 e 2.11 dell'allegato al DM 17 aprile 2008 recante regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

2.11. Caratteristiche degli elementi costitutivi

a) Depositi costituiti da tubi-serbatoio:

Ai tubi-serbatoio ed alle relative condotte di collegamento si applicano le norme riguardanti le condotte (materiali, criteri di calcolo, dispositivi di sicurezza, modalità di posa in opera, collaudo e protezione dalle azioni corrosive).

Le caratteristiche degli impianti di riduzione della pressione, ove previsti, devono essere conformi a quanto prescritto dalla Sezione 3ª del DM 16 aprile 2008.

A monte e a valle dello stoccaggio, deve essere installata una valvola di intercettazione, protetta da usi impropri, segnalata, facilmente accessibile e manovrabile da personale addetto.

b) Depositi costituiti da serbatoi.

I serbatoi devono essere progettati, costruiti ed installati in conformità alle norme vigenti sui recipienti a pressione.

I serbatoi devono essere protetti contro la corrosione da agenti atmosferici e da eventuali sovrappressioni dovute alla irraggiamento solare mediante mezzi appropriati (verniciatura, rivestimento o sistemi equivalenti).

Scale di servizio, passerelle, passi d'uomo, ecc. devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza relative ai luoghi di lavoro.

A monte e a valle dello stoccaggio ed in corrispondenza di ciascun gruppo di serbatoi di cui al punto 2.10, deve essere installata a distanza non inferiore a 10 m dai serbatoi, una valvola di intercettazione, protetta da usi impropri, segnalata, facilmente accessibile e manovrabile, e disposta in posizione protetta dai serbatoi mediante muro paraschegge.

c) Depositi costituiti da gasometri, accumulatori pressostatici e digestore:

I gasometri, gli accumulatori ed i digestori devono essere progettati, costruiti in conformità a regola d'arte e protetti dalla corrosione.

Ogni gasometro deve poter essere isolato dal resto dell'impianto: i dispositivi di intercettazione devono perciò essere facilmente accessibili in ogni momento, visivamente ben individuabili e devono essere di alta affidabilità per garantire il loro sicuro funzionamento.

In ogni condotta di collegamento deve inoltre essere inserita, nell'immediata vicinanza del gasometro, una chiusura per garantire all'occorrenza l'esclusione del gasometro dal resto dell'impianto.

Ogni gasometro deve essere dotato di:

- dispositivi appropriati per controllare il volume contenuto e la pressione interna;
- dispositivi predisposti per segnalare il raggiungimento dei valori limite, superiore ed inferiore, del contenuto ammissibile nell'esercizio del gasometro, ed eventualmente per impedirne il superamento.

Le tubazioni di collegamento degli gasometro, del accumulatori e del digestore al resto dell'impianto devono rispettare le norme previste per gli impianti di gas naturale a pressione minore di 5 bar di cui alla Sezione 1ª del DM 16 aprile 2008.

Gli accumulatori presso statici devono essere conformi alla norma UNI 10458.

Qualora tra l'accumulatore pressostatico e il digestore ad esso connesso non sia rispettata la distanza di sicurezza interna, per capacità di accumulo si intende la somma delle due, così come nel caso di accumulatore pressostatico installato in sommità al digestore.

Gli accumulatori pressostatici e i relativi digestori, di capacità di accumulo superiore a 500 mc, devono essere dotati dei seguenti due impianti di sicurezza automatici ed indipendenti: uno per la rilevazione di fughe di gas e uno per la rilevazione della perdita di tenuta della copertura pressostatica. Gli stessi devono essere, inoltre, dotati di un impianto di svuotamento rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia.

Sezione III

DEPOSITI IN RECIPIENTI MOBILI

3.1. Definizioni

Agli effetti della presente sezione per recipiente si intende un idoneo contenitore destinato a contenere gas, conforme alla normativa vigente relativa al trasporto delle sostanze pericolose (ADR/RID).

Parimenti, per le definizioni di veicolo-batteria CGEM (carro bombolaio), veicolo cisterna, pacco bombole e altre tipologie di recipienti è necessario far riferimento alla stessa normativa vigente, relativa al trasporto delle sostanze pericolose.

3.2. Pressioni di esercizio ammesse

Le pressioni massime di esercizio ammesse sono quelle di progetto dei recipienti a pressione impiegati, disciplinati dalle norme vigenti.

3.3. Capacità di accumulo

La capacità di accumulo, misurata in m3, è data da:

C = V x P/Po

dove:

V = volume geometrico dei recipienti, espresso in m^3;

P = pressione assoluta massima di esercizio, espressa in bar;

Po = pressione assoluta barometrica, espressa in bar e assunta convenzionalmente uguale ad 1 bar.

Per pressione assoluta massima si intende quella massima di esercizio così come dichiarata dall'esercente.

Alla capacità di accumulo del deposito non contribuisce la capacità del recipiente o dei recipienti trasportati dal veicolo durante le operazione di rifornimento in deposito.

3.4 Classificazione dei depositi

In funzione della capacità di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:

1ª categoria: oltre 10.000 m^3;

2ª categoria: oltre 5000 e fino a 10.000 m^3;

3ª categoria: oltre 850 fino a 5000 m^3;

4ª categoria: oltre 75 fino a 850 m^3.

In funzione delle caratteristiche costruttive dei fabbricati di stoccaggio, dei recipienti di accumulo e dei box destinati alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto del gas, ai depositi possono essere conferiti due diversi gradi di sicurezza:

- sicurezza di 1° grado: qualora le caratteristiche costruttive dei manufatti siano tali da garantire il contenimento, sia lateralmente che verso l'alto, di schegge o di altri materiali proiettati in caso di scoppio (anche interrato);

- sicurezza di 2° grado: qualora le caratteristiche costruttive dei manufatti siano tali da garantire il contenimento, solo lateralmente, di schegge o di altri materiali proiettati in caso di scoppio.

I depositi di 4ª categoria possono essere realizzati all'aperto o sotto tettoia anche privi di elementi di contenimento.

3.5. Ubicazione

I depositi devono essere installati in aree compatibili con lo strumento urbanistico.

3.6. Recinzione

L'area di pertinenza del deposito deve essere delimitata da apposita recinzione, di altezza pari ad almeno 1,80 m posta ad una distanza dagli elementi pericolosi di cui al punto 3.7 non inferiore a quella di protezione fissata per gli elementi.

La recinzione deve essere continua, robusta, realizzata con materiali incombustibili e idonea ad impedire l'avvicinamento agli elementi pericolosi del deposito.

Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di esodo delle persone, nella recinzione devono essere previsti almeno due varchi, di cui uno di larghezza minima 2,50 m, ragionevolmente distanziati, idonei ad assicurare, in caso di necessità, l'accesso dei mezzi di soccorso e l'esodo delle persone presente; per i depositi di 4a categoria interrati la recinzione potrà prevedere un unico varco, anche solo pedonale, di larghezza non inferiore a 0,80 m, purché sufficiente per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo.

Nel caso in cui il deposito sia parte integrante di un complesso avente una recinzione con le caratteristiche sopra descritte, la recinzione specifica del deposito può essere omessa, purché siano previsti idonei accorgimenti che impediscano nell'area del deposito il normale transito dei veicoli, integrati da segnaletica indicante i divieti, gli avvertimenti e le limitazioni di esercizio.

3.7. Elementi pericolosi

Si considerano elementi pericolosi:

- i fabbricati, i manufatti e le aree, queste ultime individuate da apposita delimitazione o segnaletica, destinate allo stoccaggio dei recipienti di accumulo;

- i box, ove presenti, ovvero l'area destinata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale;

- gli impianti di compressione e le cabine di decompressione del gas naturale;

- ogni altro elemento che presenti pericolo di esplosione o di incendio nelle normali condizioni di funzionamento.

3.8. Distanze di sicurezza

Attorno ai fabbricati, ai manufatti, alle aree e ai box di sosta dei veicoli, di cui al punto precedente, deve essere mantenuta una fascia libera di terreno, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione.

Gli stessi fabbricati, manufatti, aree e box devono risultare:

- alla distanza di sicurezza interna, rispetto agli elementi pericolosi definiti al punto precedente. Nel caso siano realizzati con grado di sicurezza di 1° grado, detti fabbricati e box possono essere adiacenti tra loro e con gli altri elementi pericolosi, purché i lati in adiacenza siano realizzati con spessori maggiorati, come precisato al p.to 3.9.1;
- alla distanza di sicurezza interna maggiorata del 50%, e comunque a non meno di 7 m, rispetto ad edifici destinati ad uffici e servizi inerenti l'attività del complesso;
- alla distanza di sicurezza esterna, rispetto al perimetro del più vicino fabbricato esterno o ai confini di aree edificabili; in quest'ultimo caso, è consentito comprendere nella distanza di sicurezza anche la prescritta distanza di rispetto qualora i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.

In funzione del grado di sicurezza e della categoria di appartenenza del deposito, le distanze sono di seguito specificate.

a) Depositi con sicurezza di 1° grado

Capacità di accumulo	Protezione (m)	(1)Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)
4ª categoria	5	—	10
3ª categoria	5	—	20
2ª categoria	5	—	25
1ª categoria	5	—	30

(1) I lati in adiacenza devono essere realizzati con spessori maggiorati, come precisato al p.to 3.9.1.

b) Depositi con sicurezza di 2° grado

Capacità di accumulo	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)
4ª categoria	5	7,5	15
3ª categoria	10	10	20
2ª categoria	10	15	25
1ª categoria	10	15	30

c) Depositi di 4ª categoria senza grado di sicurezza:

Capacità di accumulo	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)
4ª categoria	20	20	30

Le distanze devono essere misurate tra i punti più vicini dei perimetri relativi ai fabbricati, manufatti, aree di contenimento dei recipienti di accumulo e dei box o delle aree di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale e gli elementi interessati da proteggere.

Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

I depositi, i box e l'area di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale devono rispettare le seguenti distanze dalle linee elettriche aeree:

- 30 m, per le linee con tensione superiore a 30 kV;
- 15 m, per le linee con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare le aree occupate dagli elementi pericolosi di cui sopra.

3.9. Caratteristiche costruttive

Gli elementi verticali dei manufatti devono essere realizzati in calcestruzzo armato o in elementi prefabbricati.

In quest'ultimo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;
- i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere realizzati con doppia armatura e connessi fra loro e con i pilastri o con le travi di fondazione;
- le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;
- gli elementi costituenti la copertura (sicurezza di 1° grado) devono essere vincolati fra loro con apposite armature di collegamento e getti integrativi.

3.9.1 Locali fuori terra per stoccaggio dei recipienti

I fabbricati destinati a stoccaggio dei recipienti devono essere ad un solo piano fuori terra e suddivisi, se necessario, in box.

La capacità massima di accumulo per un fabbricato è fissato in 15.000 m^3 e per ogni box in 3000 m^3.

I muri perimetrali dei fabbricati devono essere realizzati in calcestruzzo cementizio armato, con spessore minimo di 15 cm.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

L'aerazione deve essere assicurata con aperture prive di serramenti, aventi superficie complessiva non inferiore a 1/10 della superficie in pianta del fabbricato e praticate nella parte più alta dei muri perimetrali.

Gli ingressi devono avere la minore larghezza compatibile con le esigenze di esercizio ed essere comunque non inferiori a 0,80 m e dotati di serramenti in materiale incombustibile, apribili verso l'esterno.

I box, in cui il locale sia eventualmente suddiviso, devono presentare in pianta una disposizione a pettine, a spina di pesce o di tipo analogo, tale comunque che il lato libero di ciascun box risulti protetto dalla proiezione di schegge in caso di eventuale scoppio che dovesse verificarsi negli altri box.

I muri divisori tra i vari box devono aver le stesse caratteristiche innanzi stabilite per i muri perimetrali del fabbricato e devono elevarsi fino ad un'altezza maggiore di almeno 50 cm rispetto al punto più alto dei recipienti.

A seconda del grado di sicurezza che si vuol conferire al fabbricato, la copertura deve essere realizzata come di seguito descritto:

a) Con sicurezza di 1° grado

La copertura deve essere costituita da elementi di travi o di soletta in calcestruzzo cementizio armato tali che, per forma, disposizione e dimensioni siano in grado di assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

In particolare, la copertura deve opportunamente protendersi oltre il filo dei muri perimetrali onde assicurare il contenimento delle schegge che dovessero essere proiettate attraverso le aperture di aerazione.

b) Con sicurezza di 2° grado

La copertura deve essere di tipo leggero, in materiale incombustibile in modo da essere facilmente divelta in caso di onda di pressione dovuta a scoppio che si verifichi nel locale.

È escluso l'impiego di lamiere metalliche, lastre di ardesie o tegole laterizie.

3.9.2 locali interrati per lo stoccaggio dei recipienti.

È consentito utilizzare locali interrati per depositi di recipienti, limitatamente a quelli di 4ª categoria.

I manufatti dovranno essere realizzati con materiali e modalità costruttive tali da avere caratteristiche equivalenti al 1° grado di sicurezza di cui agli articoli 3.4 e 3.9.1 *a)*.

L'aerazione deve essere assicurata con aperture prive di serramenti poste nella parte alta delle pareti del manufatto.

L'area deve essere delimitata con recinzione metallica posta ad almeno 1,00 m. dalla proiezione orizzontale del locale.

3.9.3 riempimento dei carri bombolai

Le attività di sosta per il riempimento dei carri bombolai, con capacità singola utile di accumulo fino a 6.500 mc di gas naturale, dovranno rispettare le disposizioni del punto 4.2.

Sezione IV

ALIMENTAZIONE DIRETTA DI RETI DA VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI GAS NATURALE

L'alimentazione della rete deve avvenire tramite impianto fisso di riduzione di 1° salto, conforme al punto 3.2 del DM 16/4/2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa)

Il sistema di alimentazione veicolo-rete deve possedere le seguenti caratteristiche:

– Avere almeno 2 valvole di eccesso di flusso sul collettore di scarico;

– Avere almeno 2 valvole di sicurezza e almeno 2 di dischi di rottura. Tali dispositivi devono essere realizzati nella parte alta del veicolo e in modo da convogliare il gas defluito verso l'alto.

Il veicolo durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un'area predeterminata, munita di recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m costituita da rete metallica e munita di idonea segnaletica. La recinzione non è richiesta qualora l'area dell'utente sia collocata all'interno di un complesso provvisto di recinzione propria.

La pavimentazione in corrispondenza del punto di sosta del veicolo deve essere resistente alle sollecitazioni meccaniche del mezzo, per una fascia larga almeno 2,00 m oltre la sua proiezione orizzontale, avente pendenza massima non superiore a l%, per evitare movimenti incontrollati del veicolo. Un'ulteriore area deve essere mantenuta completamente sgombra e priva di vegetazione, che possa costituire pericolo di incendio, in modo da garantire un'area di ampiezza complessiva non minore di 7 metri dalla proiezione orizzontale del veicolo.

Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:

- distanza di protezione: 5 m;
- distanza di sicurezza interna: 10 m;
- distanza di sicurezza esterna: 20 m;
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.

Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Deve essere assicurato il collegamento equipotenziale di tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche, anche del veicolo, mediante presa interbloccata, in assenza della quale deve essere impedita l'alimentazione della rete.

4.2 Alimentazione diretta e continuativa di rete utente da veicolo con pressione di esercizio maggiore di 65 bar (6,5 Mpa)

In aggiunta alle condizioni di cui al punto 4.1, deve essere previsto apposito box per la sosta del veicolo, ubicato in posizione tale da rendere facile e sicura la manovra di entrata e di uscita dello stesso.

Le distanze di sicurezza da rispettare sono quelle previste per i depositi di 3ª categoria di cui al punto 3.8, in funzione del grado di sicurezza realizzato.

Le aperture del suddetto box devono osservare, rispetto agli altri elementi costitutivi l'impianto da alimentare ed ai relativi servizi interni, le distanze di sicurezza esterne di cui al punto precedente. Nel caso in cui le aperture del suddetto box siano poste a distanza inferiore, le stesse non devono essere prospicienti agli altri elementi costitutivi l'impianto o alle aperture di eventuali manufatti che li comprendono.

Le caratteristiche costruttive dei box devono essere le seguenti:

a) Con sicurezza di 1° grado.

I box devono essere delimitati da due pareti longitudinali rispetto al senso di marcia del veicolo e da copertura, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge, realizzati in calcestruzzo o altri materiali incombustibili, dimensionati conformemente al Decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, per categoria di azione, dovuta all'esplosione, non inferiore a 2. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del veicolo. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti installati sul veicolo. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, le pareti devono essere prive di aperture. Devono essere previste delle aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione permanente anche nella parte alta del box in modo da impedire la formazione di sacche di gas, di superficie complessiva netta pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del box.

b) Con sicurezza di 2° grado.

I box devono essere delimitati da due pareti longitudinali rispetto al senso di marcia del veicolo, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge, realizzati in calcestruzzo o altri materiali incombustibili, dimensionati conformemente al DM 14 gennaio 2008 per categoria di azione dovuta all'esplosione non inferiore a 2.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del veicolo. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti installati sul veicolo. Per i lati in adiacenza ad altri box, le pareti devono essere prive di aperture. Il box può essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile. In ogni caso devono essere previste delle aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione permanente anche nella parte alta del box in modo da impedire la formazione di sacche di gas, di superficie complessiva netta pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del box.

4.2.1 Alimentazione senza box di protezione

In alternativa alla realizzazione del box, il veicolo potrà essere utilizzato per le forniture di cui al presente articolo attuando le seguenti misure sostitutive:

a) Il veicolo all'interno dell'area adibita alla sosta, dovrà essere monitorato tramite sistemi di rilevamento di fughe di gas e incendio, collegati a dispositivi di segnalazione ottica ed acustica, che attivino una procedura di emergenza finalizzata anche alla intercettazione della fuga di gas con personale appositamente formato.

b) Lo stazionamento del veicolo durante l'alimentazione della rete deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

- distanza di protezione: 10 m;
- distanza di sicurezza interna: 10 m;
- distanza di sicurezza esterna: 20 m;
- dalla proiezione di linee elettriche: si applicano le distanze di sicurezza di cui al precedente punto 4.1.

Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto, con esclusione della eventuale cabina di riduzione che si alimenta.

c) sulla parte di tubazione di alimentazione dell'impianto di riduzione di 1° salto collegata al veicolo, devono essere installate due valvole di sicurezza tarate ad una pressione pari al 110% della pressione di esercizio del veicolo, con scarichi opportunamente convogliati nel rispetto delle distanze di sicurezza interne dal veicolo e dagli altri elementi pericolosi dell'impianto e ad altezza non inferiore a 3 m dal piano di campagna.

d) L'area di sosta del veicolo deve essere protetta con un impianto automatico di raffreddamento ad acqua, attivabile anche tramite comando manuale, e da almeno un idrante a muro DN45 che garantisca le prestazioni idrauliche di cui al livello di pericolosità 2 della UNI 10779. Detti impianti devono essere in grado di garantire, per almeno 60 minuti, le prestazioni idrauliche, in termini di portata e di pressione residua, nel funzionamento contemporaneo di entrambi gli impianti. Inoltre, per quanto non specificatamente indicato, per i suddetti impianti è necessario rispettare quanto previsto al punto 6.5.

4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale

Per forniture di "emergenza" si intendono quelle tipologie di fornitura di gas naturale effettuate esclusivamente a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di gas naturale compresso, che consentono la continuità o l'avvio di esercizio di impianti nelle situazioni nel seguito elencate o ad esse assimilabili:

- forniture ad utenze normalmente alimentate direttamente dalla rete dei metanodotti o da depositi di gas naturale, interrotte a seguito di interventi eseguiti dalle imprese di trasporto e di distribuzione del gas o di altri accadimenti, limitatamente ai tempi strettamente necessari per il ripristino della rete e/o dei depositi;
- forniture di "garanzia" per danni, eventi e calamità naturali;
- forniture in genere dove si debba garantire continuità al servizio di erogazione ad utenze di particolare importanza o derivanti da imposizioni delle Autorità competenti.

In caso di rifornimenti di emergenza tramite veicoli adibiti al trasporto di gas naturale compresso, è ammessa la sosta e lo scarico di detti veicoli alle condizioni di seguito riportate:

a) La zona circostante il veicolo deve essere delimitata, ad almeno 5 metri di distanza, con transenne o funi e segnaletica ed indicazioni di pericolo. La zona a 2 m di distanza circostante l'impianto di preriscaldo e decompressione e l'eventuale impianto di odorizzazione, se non compresa all'interno dell'area delimitata dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale, deve anch'essa essere delimitata con transenne o funi e segnaletica ed indicazioni di pericolo;

b) Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto, con esclusione della eventuale cabina di riduzione che si alimenta.

Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area di ingombro dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, degli impianti di preriscaldo, decompressione, degli sfiati dei dispositivi di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione.

Per le linee elettriche con tensione superiore a 1 kV, gli elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.

Le operazioni di scarico del gas devono essere presidiate, in permanenza, da personale qualificato ed opportunamente istruito, come previsto nel presente decreto, ed appositamente incaricato.

Le pressioni di alimentazione in emergenza della rete utente devono essere compatibili con le caratteristiche di progettazione ed esercizio della stessa.

Per assicurare che le pressioni massime di esercizio della condotta da rifornire vengano rispettate, tra i veicoli adibiti al trasporto del gas naturale e la condotta da alimentare deve essere obbligatoriamente utilizzato un impianto mobile di preriscaldo e decompressione.

A tal fine, il gruppo di decompressione deve essere dotato:

- di un sistema di controllo principale, costituito da un regolatore di pressione, il cui compito è quello di mantenere la pressione di valle entro i limiti della pressione massima di esercizio;
- di un sistema di sicurezza, posto a valle del sistema principale, costituito da un regolatore di pressione di emergenza (monitor), oppure da una valvola di blocco del flusso del gas, o ancora da una valvola di sicurezza che consenta lo scarico in atmosfera di una portata di gas pari a quella della singola linea di regolazione. Lo scopo di questo sistema di sicurezza è quello di intervenire automaticamente in caso di guasto, anomalia o funzionamento irregolare del sistema di controllo principale.

Il gruppo di decompressione deve essere dotato di doppio sistema di regolazione indipendente, ciascuno dei quali sia intercettabile a monte e a valle.

Il gruppo di preriscaldo deve essere costituito da una caldaia a camera chiusa rispetto all'atmosfera esterna (Tipo C secondo Norma UNI CIG 10642) o da una caldaia elettrica, in modo da escludere la presenza di fiamme libere che possano essere a diretto contatto con i contenitori di gas naturale.

Le linee flessibili di collegamento tra ciascun veicolo adibito al trasporto del gas naturale e ciascun impianto di preriscaldo e decompressione e tra quest'ultimo e la rete da alimentare devono sempre essere ridondanti.

Ciascuna linea di collegamento deve essere indipendente ed intercettabile per poter essere sostituita, qualora necessario, senza dover interrompere, neanche temporaneamente, l'alimentazione.

L'impianto di alimentazione deve essere dotato inoltre di:

– idonei manometri per garantire l'agevole lettura dei valori della pressione in ogni sezione dell'impianto;

– sistema di scarico convogliato in candela di ogni sezione dell'impianto. La candela di scarico deve essere posizionata ad almeno 3 metri dal piano campagna.

Nei casi in cui sia richiesta l'odorizzazione del gas, la concentrazione dell'odorizzante del gas immesso deve rimanere entro i limiti stabiliti dalle norme UNI 7133, al variare della portata di gas in transito.

Sezione V

OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

5.1 Operazioni di caricamento da metanodotti.

Il caricamento del veicolo adibito al trasporto di gas naturale può avvenire, in alternativa alle stazioni di compressione, anche direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di collegamento, aventi le caratteristiche riportate al punto 4.1, senza interposizione di unità di compressione.

5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto di gas naturale nei depositi fissi di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

I veicoli durante le operazioni di scarico devono sostare, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni , in posizione predeterminata, ben identificata, delimitata, munita di idonea segnaletica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa relativa al trasporto di sostanze pericolose su strada.

L'area di sosta del veicolo deve essere munita di recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m, costituita da rete metallica. La recinzione non è richiesta qualora l'area di sosta sia collocata all'interno di un complesso provvisto di recinzione propria.

La pavimentazione in corrispondenza del punto di sosta del veicolo deve essere resistente alle sollecitazioni meccaniche del mezzo, per una fascia larga almeno 2,00 m oltre la sua proiezione orizzontale, avente pendenza massima non superiore a l%, per evitare movimenti incontrollati del veicolo. Un'ulteriore area deve essere mantenuta completamente sgombra e priva di vegetazione, che possa costituire pericolo di incendio, in modo da garantire un'area di ampiezza complessiva non minore di 7 metri dalla proiezione orizzontale del veicolo.

Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:

- distanza di protezione: 10 m;
- distanza di sicurezza interna: 10 m;
- distanza di sicurezza esterna: 20 m;
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;
- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.

Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se i fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Le operazioni di scarico devono svolgersi sotto il controllo permanente del personale addetto.

Nel caso di depositi fuori terra, qualora la distanza tra l'area di sosta del veicolo e il deposito da rifornire, sia inferiore a quella di sicurezza interna prevista per la categoria del deposito, si dovrà interporre un terrapieno o uno schermo di protezione, progettato per sopportare una pressione statica equivalente con valore di progetto pd=20 kN/m². La progettazione del terrapieno deve garantire la protezione del veicolo e dello stoccaggio; in alternativa, potrà essere realizzato nell'area di sosta del veicolo un impianto automatico di raffreddamento conforme a quanto specificato al punto 6.5.

5.3 Operazioni di scarico presso i depositi fissi di 4ª categoria

I veicoli adibiti al trasporto del gas naturale durante le operazioni di scarico devono sostare in posizione predeterminata, ben identificata, delimitata, munita di idonea segnaletica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ADR.

Il pavimento della zona di sosta deve essere contornato da un'altra fascia laterale di larghezza almeno di 3 m priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

Dal perimetro del veicolo deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m rispetto al perimetro del deposito e di 10 m rispetto ai fabbricati.

Sezione VI

DISPOSIZIONI COMUNI

6.1. Requisiti del personale

Il personale addetto alle operazioni di carico/scarico deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse.

A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso è affidata ad organismi qualificati. I requisiti degli organismi, le modalità di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.

Da questo specifico corso di addestramento possono essere esentati:

a) gli iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art 16 del D.lgs. n. 139/2006;

b) il personale che all'atto della pubblicazione del presente decreto abbia già maturato una comprovata esperienza di almeno 5 anni nelle forniture nello specifico settore e ciò sia attestato da apposita dichiarazione del Titolare dell'Impresa, che ne dichiara sotto la propria responsabilità l'idoneità a svolgere questa attività;

c) i tecnici abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo il D.lgs n. 40/2000 e integrazione del D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010, specificatamente formati alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose ADR.

Le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate sotto la diretta responsabilità del personale incaricato nel rispetto della normativa vigente.

Per le forniture di emergenza, la verifica dell'idoneità del sito ai sensi del presente decreto ed in generale per il sicuro avvio e svolgimento delle operazioni di carico/scarico, deve essere stabilita da parte di Professionista abilitato iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139/2006.

Nel caso di forniture di emergenza inferiori a 20.000 Sm3, ad attività non comprese nell'allegato I al DPR n. 151/2011, la verifica dell'idoneità del sito può essere effettuata dal responsabile tecnico dell'azienda fornitrice del gas.

6.2 Operazioni di scarico.

L'area oggetto della sosta degli automezzi ed il percorso delle tubazioni di collegamento con i recipienti dovrà essere resa totalmente inaccessibile al normale transito delle persone e dei veicoli estranei all'attività in corso.

Le operazioni di scarico devono essere condotte nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e stabilite in base all'applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In ogni caso il personale tecnico responsabile delle operazioni di scarico incaricato del rifornimento, prima di iniziare le operazioni, deve comunque:

– assicurarsi della quantità massima di prodotto che può essere trasferita;

– verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo dei recipienti e/o dell'impianto e l'assenza di perdite;

– effettuare il collegamento equipotenziale tra automezzi e punto di riempimento;

– verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;

– verificare la presenza della segnaletica di sicurezza prevista e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;

– redigere apposito verbale di messa in servizio, a seguito degli accertamenti effettuati, controfirmato dall'utente e conservato dall'azienda fornitrice per eventuali controlli degli organi di vigilanza.

6.3 Obblighi degli utenti.

Gli utenti, ad esclusione delle modifiche che si rendessero necessarie per le forniture di emergenza, sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendi.

6.4. Impianti elettrici e di protezione contro scariche atmosferiche

Detti impianti devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla normativa vigente.

L'alimentazione delle varie utenze deve essere intercettabile, oltre che dall'eventuale cabina elettrica, anche da un comando ubicato in posizione protetta e sicuramente accessibile anche in caso di incendio. Eventuali alimentazioni elettriche di impianti idrici antincendio devono essere provvisti di un comando di emergenza distinto, provvisto di apposita segnaletica che ne evidenzi la specifica funzione.

6.5 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

6.5.1 I depositi ed i locali destinati agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere dotati di estintori portatili, di tipo omologato, conformi alla normativa vigente. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono essere stabiliti in relazione alla valutazione del rischio di incendio, in conformità ai criteri applicabili previsti dalla normativa vigente.

La capacità estinguente non potrà essere inferiore a 34A 144B C.

La piazzola di sosta del veicolo che effettua il carico o scarico del gas deve essere corredata di n. 2 estintori con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C oltre a n. 1 estintore carrellato con capacità estinguente A-B1-C.

Nel caso di operazioni di scarico presso i depositi fissi di 4ª categoria, gli estintori carrellati possono essere omessi qualora la piazzola di sosta sia protetta con le caratteristiche di cui al punto 6.5.2.

6.5.2 I depositi fissi, esclusi i tubi serbatoio ed i serbatoi fissi interrati, e le relative aree di sosta dei veicoli adibiti al carico/scarico, devono essere protetti da apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte, ed in conformità alle direttive di cui al decreto del ministero dell'interno 20 dicembre 2012, in modo da consentire l'intervento su ogni elemento pericoloso del deposito, anche con getto frazionato.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, devono essere garantite le caratteristiche prestazionali e di alimentazione di seguito riportate:

- livello di pericolosità 3 per i depositi fissi di categoria 1ª e 2ª, ed alimentazione almeno di tipo singola superiore;
- livello di pericolosità 2 per i depositi fissi di categoria 3ª e per i serbatoi fuori terra di 4ª categoria di capacità geometrica superiore a 100 m^3, ed alimentazione almeno di tipo singola;
- livello di pericolosità 1 con idranti o naspi, ove installati in alternativa agli estintori carrellati per i serbatoi fuori terra di 4ª categoria di capacità geometrica non superiore a 100 m^3, ed alimentazione almeno di tipo singola.

6.5.3 I depositi di bombole e di altri recipienti mobili utilizzati in modo permanente presso gli utenti devono essere protetti da apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte, ed in conformità alle direttive di cui al decreto del ministero dell'interno 20 dicembre 2012, in modo da consentire l'intervento su ogni elemento pericoloso del deposito, anche con getto frazionato.

Sono esclusi da tale obbligo le forniture di emergenza di cui al punto 4.3 e le operazioni di cui ai punti 4.1 e 5.3.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, devono essere garantite le caratteristiche prestazionali e di alimentazione di seguito riportate:

- livello di pericolosità 3 per i depositi fissi di categoria 1ª ed alimentazione almeno di tipo singola superiore;
- livello di pericolo 2 per i depositi fissi di categoria 2ª e 3ª ed alimentazione almeno di tipo singola.

6.5.4. In occasione di forniture di emergenza di cui al punto 4.3, devono essere mantenuti costantemente disponibili all'interno della zona di delimitazione fisica dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, e per tutta la durata dell'intervento, gli estintori in dotazione ai veicoli stessi, previsti dall'ADR. In caso di forniture con quantitativi di gas superiori a 50.000 Sm3, qualora non esistano già impianti antincendio specifici in loco, oltre agli estintori sopra descritti, dovrà essere mantenuto disponibile un estintore carrellato avente capacità estinguente A B1 C.

6.5.5 I depositi fissi di 1ª, 2ª, 3ª categoria e quelli di 4ª categoria di capacità geometrica superiore a 100 m^3, costituiti da più di un serbatoio fuori terra, nonché le aree di sosta per le operazioni di carico/scarico dei veicoli adibiti al trasporto del gas, devono essere protetti da un impianto di raffreddamento a pioggia realizzato secondo le norme di buona tecnica ed in conformità alla normativa vigente.

Tale obbligo non sussiste per i tubi serbatoio, i serbatoi fissi interrati ed i depositi costituiti da accumulatori pressostatici.

Gli impianti di raffreddamento devono essere realizzati in modo che l'intera superficie delle zone da proteggere sia efficacemente ed uniformemente irrorata dall'acqua di raffreddamento, anche in presenza di vento.

Gli impianti di raffreddamento delle aree di carico/scarico, ove previsti, devono essere realizzati con tubi provvisti di ugelli spruzzatori disposti in modo da coprire l'intera area destinata alla sosta dei veicoli e delle relative attrezzature durante le operazioni di carico/scarico.

Gli impianti di raffreddamento delle zone di deposito bombole possono essere realizzati mediante tubi provvisti di ugelli spruzzatori oppure, in alternativa, per depositi all'aperto, mediante monitori idrici fissi o mobili provvisti di lance a getto multiplo e opportunamente ubicati, di pari efficacia.

La portata d'acqua specifica degli impianti di raffreddamento deve essere almeno pari a:

- 5 l/min/m² sui serbatoi fuori terra e sui depositi di bombole;
- 10 l/min/m² sui carri bombolai e i veicoli cisterna sotto travaso.

Tali portate dovranno essere dimensionate in funzione della superficie totale di ciascun serbatoio e della proiezione orizzontale delle zone da proteggere, nel caso di depositi di bombole o di carri bombolai e di veicoli cisterna sotto travaso.

Gli impianti per il raffreddamento delle aree dei vari elementi pericolosi devono essere singolarmente intercettabili.

Le valvole manuali di intercettazione degli impianti di raffreddamento devono essere ubicate a distanza di almeno 15 m dai punti pericolosi, in zona protetta e segnalate con cartello indicatore delle zone di intervento servite. È consigliabile concentrare tutte le valvole di intercettazione in un'unica postazione, opportunamente ubicata e protetta.

6.5.6 In caso di presenza contemporanea di impianto ad idranti e impianto di raffreddamento, l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere realizzata in conformità alla UNI EN 12845 deve garantire le prestazioni idrauliche richieste per il funzionamento contemporaneo dell'impianto di raffreddamento di maggiore portata e dell'impianto manuale a idranti per la durata massima prevista per gli stessi.

6.6 Altre misure di sicurezza.

Quando i serbatoi, le tubazioni se fuori terra, le aree di sosta dei veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico, sono poste in adiacenza a zone transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro essi, posta a distanza non inferiore a 1,00 m dagli elementi da proteggere. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo, questo deve avere altezza minima di 0,20 m e deve essere posto a distanza non inferiore a 1,5 m.

Devono essere attuate le misure per la protezione da atmosfere esplosive previste dal titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Nel caso di forniture di emergenza, dovranno essere predisposte idonee procedure in conformità a quanto indicato al punto 6.1.

6.7 Segnaletica di sicurezza

Deve essere apposta idonea segnaletica di sicurezza di tipo fisso, in particolare allo scopo di:

- avvertire dei pericoli derivanti dalle sostanze infiammabili;
- segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere;
- indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico dell'azienda responsabile della condotta o dell'impianto da alimentare, allo scopo di consentire tempestive segnalazioni di situazioni anomale o di emergenza anche da parte di terzi;
- segnalare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, individuate a norma dell'allegato XLIX del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni di cui all'allegato XXV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008).

Le tubazioni di gas in vista devono essere contraddistinte con il colore giallo in conformità alla normativa vigente, ad esclusione delle tubazioni impiegate in occasione delle forniture di emergenza.

6.8 Obblighi del titolare dell'impianto

I titolari sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.

16A00946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2016.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 - supplemento ordinario - n. 275 e successive modificazioni;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre e 18 dicembre 2015 e del Senato Accademico in data 16 dicembre 2015, con le quali i predetti Organi hanno approvato alcune modifiche allo Statuto dell'Ateneo;

Dato atto che le suddette modifiche statutarie sono state trasmesse, con nota prot. n. 32173 del 23 dicembre 2015, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/1989;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 1128 del 26 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni e la richiesta di riformulare le disposizioni contenute negli articoli 24 e 26 dello Statuto laddove richiamato l'istituto della prorogatio prima della pubblicazione delle stesse in *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 - supplemento ordinario - n. 275 e successive modificazioni, è così modificato:

Titolo II - Governo dell'Ateneo

Capo I - Organi di Governo

Sezione I - Rettore

Art. 20.

Natura e funzioni

(*Omissis*).

Al comma 2, lettera *e)* ultimo rigo, dopo le parole «dei conti e» sono aggiunte le parole «dei componenti il».

Titolo II - Governo dell'Ateneo

Capo I - Organi di Governo

Sezione II - Senato Accademico

(*Omissis*).

Art. 24.

Composizione e organizzazione

(*Omissis*).

Al comma 4, ultimo rigo, dopo le parole «non eletti» sono aggiunte le parole «fatta salva, per i rappresentanti degli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale, specialistica o magistrale, la permanenza in carica per l'ipotesi di nuova immatricolazione, come disciplinata dal Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici».

(*Omissis*).

Sezione III - Consiglio di Amministrazione

Art. 25.

Natura e funzioni

(*Omissis*).

Al comma 2, la lettera *l)* viene sostituita dalle seguenti parole:

l) designa i membri del Nucleo di Valutazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 31 dello Statuto.

(*Omissis*).

Art. 26.

Composizione e organizzazione

(*Omissis*).

Al comma 6, ultimo rigo, dopo le parole «nuova designazione» sono aggiunte le parole «fatta salva la permanenza in carica per l'ipotesi di nuova immatricolazione, come disciplinata dal Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici».

(*Omissis*).

Titolo II - Governo dell'Ateneo

Capo II - Organi di Gestione, di controllo, consultivi e di garanzia

(*Omissis*).

Sezione II - Organi di controllo, consultivi e di garanzia

(*Omissis*).

Art. 31.

Nucleo di Valutazione

Al comma 1, al terzo rigo, dopo le parole «di supporto,» sono aggiunte le parole «delle politiche di assicurazione della qualità dell'Ateneo e delle altre competenze previste dalle disposizioni di legge.».

(*Omissis*).

Il comma 3 e 4 vengono così modificati:

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da sei membri, nominati dal Rettore: due docenti di ruolo dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante degli studenti, eletto dal Consiglio degli Studenti e tre componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo.

4. Le componenti interna ed esterna devono possedere e attestare specifici requisiti di professionalità ed esperienza in materia di valutazione. I requisiti di professionalità ed esperienza sono precisati nel regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione.

5. I componenti di ruolo dell'Ateneo e i componenti esterni sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base di nominativi proposti dal Rettore in numero doppio rispetto al numero di candidati da eleggere.

6. I componenti esterni ed interni restano in carica per tre anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

7. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

A seguito dei nuovi commi 3, 4 ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono.

Titolo III - Organizzazione delle strutture di ricerca e didattiche

Cap. I - Dipartimenti

(*Omissis*).

Art. 42.

Commissione paritetica studenti-docenti

(*Omissis*).

Il comma 2 e 3 vengono così modificati:

2. La Commissione paritetica è convocata in prima seduta dal Direttore del Dipartimento ed elegge al suo interno il Presidente. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso, e si riunisce almeno due volte l'anno.

3. La nomina del Presidente e componente della Commissione paritetica è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Presidente della struttura di raccordo e Presidente di corso di laurea.

A seguito dei nuovi commi 2, 3 ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono.

Titolo III

Organizzazione delle Strutture di ricerca e didattiche

Capo II - Strutture di Raccordo

(*Omissis*).

Art. 50.

Commissione paritetica studenti-docenti

(*Omissis*).

Il comma 2 e 3 vengono così modificati:

2. La Commissione paritetica è convocata in prima seduta dal Presidente della struttura di raccordo ed elegge al suo interno il Presidente. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nella struttura di raccordo medesima e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio, e si riunisce almeno due volte all'anno.

3. La nomina del Presidente e componente della Commissione paritetica è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Presidente della struttura di raccordo e Presidente di corso di laurea.

A seguito dei nuovi commi 2, 3 ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono.

Titolo III

Organizzazione delle Strutture di ricerca e didattiche

Capo III - Articolazione in sedi e altre Strutture

Art. 51.

Centri organismi e strutture di ricerca, alta formazione e servizio

Gli articoli 51 e 52 vengono così modificati:

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera la costituzione o la partecipazione a centri organismi e strutture di ricerca, alta formazione e servizio anche interdipartimentali, interuniversitari e internazionali.

2. Ai centri, agli organismi e alle strutture di cui al comma 1 può essere riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 1° febbraio 2016

Il rettore: CARPINELLI

16A01011

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Modifiche al Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti.

Con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia del demanio del 17 dicembre 2015 è stato modificato il Regolamento della stessa Agenzia sulla disciplina del diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Il testo integrale del Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del demanio http://www.agenziademanio.it/.

16A00943

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Sandoz GMBH»

Estratto determina n. 23/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: LINEZOLID SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria.

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079010 (in base 10) 1B15X2 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 2 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079022 (in base 10) 1B15XG (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079034 (in base 10) 1B15XU (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079046 (in base 10) 1B15Y6 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079059 (in base 10) 1B15YM (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079061 (in base 10) 1B15YP (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5×1 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079073 (in base 10) 1B15Z1 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10×1 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079085 (in base 10) 1B15ZF (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20×1 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079097 (in base 10) 1B15ZT (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 3×2 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079109 (in base 10) 1B1605 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 6×2 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079111 (in base 10) 1B1607 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10×2 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079123 (in base 10) 1B160M (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: 1 ml contiene 2 mg di linezolid. Ogni sacca per infusione da 300 ml contiene 600 mg di linezolid;

eccipienti: glucosio monoidrato; citrato di sodio (E331); acido citrico anidro (E330); acido cloridrico (E507) (come soluzione al 10%, per aggiustamento del *pH)*; idrossido di sodio (E524) (come soluzione al 10%, per aggiustamento del *pH)*; acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

Synthon BV. Sito amminitrativo: Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Paesi Bassi. Sito produttivo: Synthon s.r.o., Brněnská 32/čp. 597, 678 17 Blansko, Repubblica Ceca;

Symed Labs Limited. Sito amministrativo: 8-3-166/6&7, II Floor, Sree Arcade, Erragadda, Hyderabad, Andhra Pradesh, India. Sito produttivo: Symed Labs Limited (Unit -II), Plot-25/B, Phase -III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad, Andhra Pradesh, India.

Produzione: Les Laboratoires Sothema, Zone Industriel, Route Oulad Salah, Bouskoura, BP 20180, Casablanca, Marocco.

Confezionamento primario e secondario: Les Laboratoires Sothema, Zone Industriel, Route Oulad Salah, Bouskoura, BP 20180, Casablanca, Marocco.

Controllo dei lotti:

Quinta-Analytica s.r.o., Pražská 1486/18c, 102 00 Prague 10, Repubblica Ceca;

Labor L + S AG, Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Großenbrach, Germania;

Itest plus, s.r.o., Bile Vchynice 10, 533 16 Vápno u Přelouče, Repubblica Ceca;

Itest plus, s.r.o., Kladská 1032, 500 03 Hradec Králové, Repubblica Ceca;

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Paesi Bassi;

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona, Spagna.

Rilascio dei lotti:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse, 6250 Kundl, Austria;

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania;

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Paesi Bassi;

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

polmonite nosocomiale;

polmonite acquisita in comunità.

«Linezolid» è indicato per il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi sensibili. Si devono prendere in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram-positivi per determinare l'appropriatezza del trattamento con linezolid (vedere paragrafo 5.1 per gli organismi appropriati).

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Nel caso in cui si accerti o si sospetti la presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere contemporaneamente avviata una terapia specifica per questi microrganismi.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere paragrafo 4.4).

«Linezolid» è indicato per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il test microbiologico ha accertato che l'infezione è causata da batteri Gram-positivi sensibili.

«Linezolid» non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. «Linezolid» deve essere utilizzato nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, con coinfezione con patogeni Gram-negativi sospetta o accertata, solo quando non sono disponibili altre alternative terapeutiche (vedere paragrafo 4.4). In queste circostanze deve essere contemporaneamente iniziato un trattamento contro i patogeni Gram-negativi.

Il trattamento con «Linezolid» deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato, come un microbiologo o un infettivologo.

Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079010 (in base 10) 1B15X2 (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,92. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,19;

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079046 (in base 10) 1B15Y6 (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 419,23. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 691,89;

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10×1 sacche in PP da 300 ml - A.I.C. n. 044079085 (in base 10) 1B15ZF (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 419,23. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 691,89.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linezolid Sandoz GmbH», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00766

Comunicato di annullamento e integrale sostituzione relativo all'estratto della determina n. 1698/2015 del 23 dicembre 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Fair-Med».

Si comunica che l'estratto della determinazione n. 1698/2015 del 23 dicembre 2015, relativa al medicinale per uso umano AMLODIPINA FAIR-MED, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2016, è da ritenersi annullato e integralmente sostituito dal seguente:

Medicinale: «Amlodipina Fair-Med».

Titolare A.I.C.: Fair-Med Healthcare GmbH - Planckstrasse 13, 22765 Amburgo - Germania.

Confezioni:

«5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042576126 (in base 10) 18MB7Y (in base 32);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042576138 (in base 10) 18MB8B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

amlodipina besilato pari a 5 mg di amlodipina;

amlodipina besilato pari a 10 mg di amlodipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amlodipina Fair-Med» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00767

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adenosina Kabi».

Estratto determina V&A n. 4/2016 dell'11 gennaio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ADENOSINA KABI nelle forme e confezioni: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 6 mg/2 ml, « mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 6 mg/2 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 6 mg/2 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 12 mg/4 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 12 mg/4 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 12 mg/4 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 3 mg/1 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 3 mg/1 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 3 mg/1 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l., via Camagre, 41, 37063 - Isola della Scala - Verona, Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979018 (in base 10) 19Y48B (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979020 (in base 10) 19Y48D (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979032 (in base 10) 19Y48S (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979044 (in base 10) 19Y494 (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979057(in base 10) 19Y49K (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979069 (in base 10) 19Y49X (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979071 (in base 10) 19Y49Z (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979083 (in base 10) 19Y4BC (in base 32).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979095 (in base 10) 19Y4BR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura.

Precauzioni particolari per la conservazione: non refrigerare.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: Principio attivo: 3 mg di adenosina.

Ogni ml della dose singola in siringa preriempita contiene 3 mg di adenosina.

Ogni 2 ml della dose singola in siringa preriempita contengono 6 mg di adenosina.

Ogni 4 ml della dose singola in siringa preriempita contengono 12 mg di adenosina.

Eccipienti: Sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Farmak. a.s, Na Vlcinci 16/3 771 17, Olomouc, Repubblica Ceca;

Produttore del prodotto finito: Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Austria (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

AGES, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Beethofenstrasse 6, 8010 Graz, Austria (controllo lotti [microbiologico]);

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, Am Gewerbepark 5-6, 8402 Werndorf, Austria (confezionamento secondario);

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, - Plant in Linz , Estermannstrasse 17, 4020 Linz, Austria (confezionamento secondario);

Indicazioni terapeutiche: solo per gli adulti.

Rapida conversione al normale ritmo sinusale delle tachicardie parossistiche sopraventricolari incluse quelle associate a vie accessorie di conduzione (sindrome di Wolff-Parkinson-White).

Indicazioni per la diagnostica

Aiuto nella diagnosi di tachicardie sopraventricolari a complessi larghi o stretti. Sebbene Adenosina Kabi non converta il flutter atriale,

la fibrillazione atriale o la tachicardia ventricolare a ritmo sinusale, il rallentamento della conduzione AV aiuta la diagnosi di attività atriale.

Sensibilizzazione delle indagini elettrofisiologiche intracavitarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979018.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979020.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979032.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 12 mg/4 ml A.I.C. n. 043979044.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979057.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979069.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979071.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979083 - Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979095.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979018 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979020 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 6 mg/2 ml - A.I.C. n. 043979032 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979044 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979057 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 12 mg/4 ml - A.I.C. n. 043979069 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979071 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979083 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 3 mg/1 ml - A.I.C. n. 043979095 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00772

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novesina».

Estratto determina V&A/79 del 19 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.P.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Medicinale: NOVESINA.

Confezione A.I.C. n. 009324029 - «0,4% Collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0.6 ml.

Alla società: Laboratoires Thea con sede legale e domicilio in Rue Louis Bleriot,12-BP73 ST. Jean, 63017 - Clermont-Ferrand-Cedex 2 (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00773

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/80 del 19 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Wellington Street Development Pharma Limited con sede legale e domicilio in 47, Oaklands Drive Rathgar - Dublino 6 (Irlanda).

Medicinale AMOX

Confezione: A.I.C. n. 023909031 - «1 g compresse» 12 compresse.

Medicinale BIOCALCIUM D3

Confezione: A.I.C. n. 035234018 - «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili.

Medicinale BRUFIX

Confezione: A.I.C. n. 036612012 - «0,75% Soluzione da nebulizzare» 20 Contenitori Monodose

Medicinale CHARLYN

Confezione A.I.C. n. 036611010 - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 Contenitori monodose 2 ml.

Medicinale CUSPIS

Confezione:

A.I.C. n. 037687011 - «250 mg compresse rivestite con film «10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037687023 - «500 mg compresse rivestite con film «6 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037687035 - «750 mg compresse rivestite con film «12 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Medicinale DADUMIR

Confezione:

A.I.C. n. 036126023 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036126047 - «0,1% gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Medicinale EFTRY

Confezione: A.I.C. n. 036102010 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flacone+fiala solvente da 3,5 ml.

Medicinale FENDER

Confezione:

A.I.C. n. 033803014 - «100mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 033803038 - «75mg/3ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale.

Medicinale IPNOLOR

Confezione: A.I.C. n. 036449015 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Medicinale KRUDIPIN

Confezione:

A.I.C. n. 037679014 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037679026 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Medicinale KRUPIL

Confezione:

A.I.C. n. 038273013 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038273025 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038273037 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Medicinale KRUPLUS

Confezione:

A.I.C. n. 038405015 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038405027 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Medicinale KRUSTAT

Confezione:

A.I.C. n. 037664024 - «20 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037664036 - «40 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037664048 - «20 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037664051 - «40 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Medicinale KRUXADE

Confezione:

A.I.C. n. 036896013 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 036896025 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Medicinale KRUXAGON

Confezione: A.I.C. n. 037818010 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

Medicinale MUCOSTAR

Confezione:

A.I.C. n. 024685012 - «50 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024685036 - «1,5 g granulato per sospensione orale» 20 bustine.

Alla società: Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano (codice fiscale 06569640482) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alessandro Guidoni 97, 50127 Firenze.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della

determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00774

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Normaflu», «Paracetamolo Pharmentis» e «Termol».

Estratto determina V&A/94 del 19 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farmapro S.r.l. (codice fiscale n. 07829190961) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beato Sebastiano Valfre n. 4, 10121 - Torino (TO).

Medicinale NORMAFLU.

Confezione A.I.C. n. 023635055 - «500 mg compresse» 20 compresse.

Medicinale PARACETAMOLO PHARMENTIS.

Confezione A.I.C. n. 033070018 - «500 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale TERMOL.

Confezione A.I.C. n.:

035783012 - «500 mg supposte» 10 supposte;

035783024 - «Bambini 250 mg supposte» 10 supposte,

alla società:

Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 - Milano (MI).

Con variazione delle denominazioni di medicinale come di seguito indicato:

da NORMAFLU a PARACETAMOLO ZENTIVA;

da PARACETAMOLO PHARMENTIS a PARACETAMOLO ZENTIVA ITALIA;

da TERMOL a PARACETAMOLO ZENTIVA LAB.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00775

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dufaston», «Duphalac» e «Duspatal».

Estratto determina V&A/61 del 13 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Abbott Healthcare Products B.V. con sede legale e domicilio in C.J. Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp (Paesi Bassi).

Medicinale DUFASTON.

Confezione A.I.C. n.:

020008049 - «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse;

020008052 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Medicinale DUPHALAC.

Confezione A.I.C. n. 022512014 - «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

Medicinale DUSPATAL.

Confezione A.I.C. n. 021377039 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato,

alla società:

BGP Products B.V. con sede legale e domicilio in Hoofddorp, Wegalaan 9, 2132 JD (Paesi Bassi).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00776

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Fidia».

Estratto determina V&A/60 del 12 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale n. 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ponte della Fabbrica n. 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova (PD).

Medicinale CALCIO LEVOFOLINATO FIDIA.

Confezione A.I.C. n.:

036086015 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

036086027 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

036086039 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino,

alla società:

Pharmacare S.r.l. (codice fiscale n. 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Marghera, 29, 20149 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in CALCIO LEVOFOLINATO PHARMACARE.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00777

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Diclofenac Farmapro», «Flurbiprofene Pharmentis» e «Salicina».

Estratto determina V&A/59 del 12 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farmapro S.r.l. (codice fiscale 07829190961) con sede legale e domicilio fiscale in via Beato Sebastiano Valfre 4, 10121 - Torino (TO).

Medicinale DICLOFENAC FARMAPRO

Confezione AIC N° 033470016 - "1% gel" tubo 50 g

Medicinale FLURBIPROFENE PHARMENTIS

Confezione AIC N° 035761016 - "0,25% collutorio" flacone 160 ml

Medicinale SALICINA

Confezione

AIC N°

034594010 - "400 mg + 240 mg compresse effervescenti" 10 compresse

034594022 - "400 mg + 240 mg compresse effervescenti" 20 compresse

alla società:

Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI).

Con variazione delle seguenti denominazioni di medicinale:

Da DICLOFENAC FARMAPRO a DICLOFENAC ZENTIVA

Da FLURBIPROFENE PHARMENTIS a FLURBIPROFENE ZENTIVA

Da SALICINA a ACIDO ACETILSALICILICO E VITAMINA C ZENTIVA

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00778

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Eclipse» e «Felipram»

Estratto determina V&A/ 58 del 12 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Crinos S.p.A. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale ECLIPSE

Confezione AIC N°

038271019 - "2,5 mg compresse" 28 compresse divisibili

038271021 - "5 mg compresse" 14 compresse divisibili

038271033 - "10 mg compresse" 28 compresse divisibili

Medicinale FELIPRAM

Confezione AIC N° 036125019 - "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00779

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Repita» e «Tazidif».

Estratto determina V&A/ 57 del 12 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Fidia Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova (PD).

Medicinale Repita

Confezione AIC N°

037511019 - "2 g + 250 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml

037511021 - "4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino di polvere

Medicinale TAZIDIF

Confezione AIC N°

036495012 - "500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare"1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml

036495024 - "1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml

036495036 - "1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso"1 flaconcino polvere +1 fiala solvente 10 ml

036495048 - "2 g polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino polvere

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

16A00782

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micutan».

Estratto determina V&A/ 56 del 12 gennaio 2016

E' autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.A. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia (PT).

Medicinale MICUTAN

Confezione AIC N° 036337018 - "250 mg compresse" 8 compresse

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00783

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dilis» e «Listen».

Estratto determina V&A n. 55 del 12 gennaio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479), con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250 - 51020 Pistoia.

Medicinale: DILIS.

Confezione A.I.C. n. 039209010 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale: LISTEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 039208018 - «5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 039208020 - «20 mg compresse» 14 compresse,

alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre n. 59 - 00134 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00784

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Proroga della nomina del Garante del contribuente.

IL PRESIDENTE

*(*Omissis*);*

Decreta:

Art. 1.

*(*Omissis*);*

Art. 2.

La proroga dell'incarico, conferito al dott. Carlo Dapelo, nato a La Spezia il 18 marzo 1934, di Garante del contribuente nella Regione Friuli Venezia Giulia, a mente di quanto disposto dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'art. 4, commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Art. 3.

La proroga dell'incarico di cui al precedente articolo ha durata quadrimestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e avrà scadenza il 30 aprile 2016.

Per ogni altro aspetto concernente il funzionamento del Garante del contribuente di cui al presente decreto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'onorevole Ministro dell'economia e delle finanze, al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria, al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, alla Direzione regionale delle entrate del Friuli Venezia Giulia, al Comando regionale della Guardia di Finanza e al diretto interessato.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione immediata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Trieste, 22 dicembre 2015

Il Presidente: CASTELLANO

16A01099

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Soppressione del Vice Consolato onorario in Azua de Compostela (Repubblica Dominicana).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

Il Vice Consolato onorario in Azua de Compostela (Repubblica Dominicana), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Panama, è soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2016

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

16A01006

Presentazione di lettere credenziali

Il 21 gennaio 2016 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Daya Srikantha John Pelpola, Ambasciatore della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, S.E. Amina Diallo Djibo, Ambasciatore della Repubblica del Niger, S.E. Cristina Eguizábal Mendoza, Ambasciatore della Repubblica di Costa Rica e S.E. Stefano Ronca, Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

16A01007

Rilascio di *exequatur*

In data 25 gennaio 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla Signora Claudia Granati, Console onorario della Repubblica di Panama a Milano.

16A01008

Rilascio di *exequatur*

In data 27 gennaio 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla Signora Antonella Mastropaolo, Console onorario della Repubblica Ellenica in Brindisi.

16A01009

Rilascio di *exequatur*

In data 27 gennaio 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla Signora Marina Kedros Pappa, Console Generale onorario della Repubblica Ellenica in Trieste.

16A01010

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione al comune di Conza della Campania per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2014.

Si comunica che in data 4 febbraio 2016 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione al comune di Conza della Campania per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec2-16.htlm

16A01101

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Beglio» 5 mg compresse rivestite per cani e gatti.

Decreto n. 2 del 12 gennaio 2016

Procedura decentrata n. PT/V/0119/001/DC

Medicinale veterinario BEGLIO 5 mg compresse rivestite per cani e gatti

Titolare A.I.C.: La società Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc.01125080372;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Laboratorios Liconsa, S.A. Avda Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo, Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara - Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Astuccio con 1 blister (14 compresse) - A.I.C. n. 104857014

Astuccio con 10 blisters (140 compresse) - A.I.C. n. 104857026

Composizione: Ogni compressa divisibile contiene:

Principio attivo:

Benazepril 4,6 mg (equivalente a Benazepril cloridrato 5 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani e gatti;

Indicazioni terapeutiche: Cani:

Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.

Gatti:

Riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

delle compresse divise: 24 ore.

Tempi di attesa: Non pertinente;

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A00932

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Beglio» 20 mg compresse rivestite per cani.

Decreto n. 3 del 12 gennaio 2016

Procedura decentrata n. PT/V/0117/001/DC

Medicinale veterinario BEGLIO 20 mg compresse rivestite per cani

Titolare A.I.C.: La società Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc.01125080372;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Laboratorios Liconsa, S.A. Avda Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo, Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara - Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Astuccio con 1 blister (14 compresse) - A.I.C. n. 104832011

Astuccio con 2 blisters (28 compresse) - A.I.C. n. 104832023

Astuccio con 4 blisters (56 compresse) - A.I.C. n. 104832035

Astuccio con 10 blisters (140 compresse) - A.I.C. n. 104832047

Composizione: Ogni compressa divisibile contiene:

Principio attivo: Benazepril 18,42 mg (equivalente a Benazepril cloridrato 20 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani;

Indicazioni terapeutiche:

In cani di peso superiore a 20 Kg: Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

delle compresse divise: 24 ore.

Tempi di attesa: Non pertinente;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A00933

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mitex» gocce auricolari e sospensione cutanea per cani e gatti.

Decreto n. 4 del 12 gennaio 2016

Procedura decentrata n. AT/V/0014/001/DC.

Medicinale veterinario Mitex gocce auricolari e sospensione cutanea per cani e gatti

Titolare A.I.C.: Richter Pharma AG Feldgasse 19, 4600 Wels (Austria)

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Richter Pharma AG Durisolstrasse 14, 4600 Wels (Austria)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Flacone da 20 ml (A.I.C. n. 104740016)

Composizione: Ogni ml contiene:

Principi attivi:

Miconazolo nitrato 23,0 mg (equivalenti a 19,98 mg di miconazolo)

Prednisolone acetato 5,0 mg (equivalenti a 4,48 mg di prednisolone)

Polimixina B solfato 0,5293 mg (equivalenti a 5500 UI di polimixina B solfato)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani e gatti

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento dell'otite esterna e delle infezioni cutanee superficiali localizzate e poco estese nel cane e nel gatto, dovute a infezioni con i seguenti batteri e funghi sensibili al miconazolo e alla poliximina B:

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 24 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

Tempi di attesa: Non pertinente

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile

Decorrenza di efficacia del decreto: Efficacia immediata.

16A00934

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quiflor» 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto del provvedimento n. 14 del 12 gennaio 2016

Medicinale veterinario QUIFLOR 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Confezioni:

Scatola con 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104299033

Scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104299019

Scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104299021

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: UK/V/0365/II/004/G

Variazione tipo II - C.II.1: Aggiunta di una specie animale non destinata al consumo umano: cani.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione alla specie cani.

Pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono: bovini, suini e cani.

Le indicazioni terapeutiche della nuova specie di destinazione sono le seguenti:

«Cani: Trattamento di ferite infette (compresi ascessi sottocutanei drenati) causate da Escherichia coli, Pasteurella sp. e Pseudomonas sp.

Trattamento delle infezioni del tratto urinario inferiore causate da Escherichia coli e Proteus sp.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata

16A00935

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antidorm» 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 21 del 14 gennaio 2016

Medicinale veterinario ANTIDORM 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

A.I.C. n. 104563.

Titolare dell'A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L., c/Les Corts, 23, 08028 Barcellona, Spagna.

Oggetto del provvedimento: numero Procedura europea: FR/V/0247/001/IB/001.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario:

da ANTIDORM 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti;

a ATIPADINA 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

1. denominazione del medicinale veterinario: Atipadina 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

La variazione sopra indicata comporta la modifica dei relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A00936

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, a valere dal mese di luglio 2015.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2016 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali a valere dal mese di luglio 2015.

Il testo integrale del decreto, completo delle relative tabelle, è disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

16A01100

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Disciplina delle procedure per il prolungamento della proroga della vita tecnica degli impianti a fune da uno a due anni.

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 10 del 2 febbraio 2016 sono state disciplinate le procedure per il prolungamento della proroga da uno a due anni di cui al comma 2 dell'art. 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi dell'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185 convertito con modificazioni della legge 22 gennaio 2016 n. 9.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» (www.mit.gov.it) nella sezione «Servizi e Informazioni», sotto la voce «Settore Trasporti» - «Trasporto Pubblico Locale».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

16A01016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione, per l'anno 2016, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

La variazione nella media 2015 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari a - 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2016).

L'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero».

Pertanto, restano fermi per l'anno 2016 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015.

16A01127

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo al rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2016, vistato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2016, n. 83/2016, è stato ricostituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

Il decreto è pubblicato sul sito web del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al seguente indirizzo: http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/01/decreto%20nomina%20membri%20ng%202016.pdf

16A00944

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-035) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.